

Treviolo, 21 maggio 2015

Gentili Clienti,

vi vogliamo con la presente informare che a partire **dal 01/06/2015** entreranno in vigore il Regolamento n. 1357/2014/UE e la Decisione 955/2014, normative impattanti non solo sui criteri di classificazione dei rifiuti ma anche sull'intera filiera di gestione degli stessi, dal deposito preliminare allo smaltimento / recupero finale.

Le principali novità possono essere riepilogate come segue:

- 1) Vengono modificate alcune definizioni all'interno dell' Elenco CER;
- 2) Vengono introdotti tre nuovi CER (010310;160307;190308)
- 3) I codici H (da H1 a H15) sono **rinominati con la sigla HP** per evitare di confonderli con i codici delle **indicazioni di pericolo H** (esempio H315 irritazione cutanea);
- 4) Vengono ridefiniti i criteri di attribuzione delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti.
- 5) Per le caratteristiche HP4, HP6 e HP8 vengono introdotti anche i "valori soglia", ossia valori di concentrazione al di sotto dei quali la sostanza inquinante non viene presa in considerazione nella sommatoria delle sostanze della medesima classe al fine della classificazione del rifiuto.

Il nuovo approccio alle modalità di classificazione imporrà ad ogni produttore una profonda analisi del proprio rifiuto, sui suoi cicli di produzione e sulle materie prime impiegate, con eventuali impattanti effetti sulla quotidiana gestione dello stesso. Una eventuale nuova classificazione di un rifiuto avrebbe possibili ripercussioni su:

- 1) Gestione delle scritture contabili (registri e Mud);
- 2) SISTRI;
- 3) ADR;

Sicuramente le difficoltà maggiori per i produttori / detentori riguarderanno la predisposizione di tutta la documentazione necessaria all'analisi, ove necessario, dei rifiuti prodotti. Di fatti, in assenza di dette informazioni, i laboratori chimici potrebbero procedere solo ad una caratterizzazione dei rifiuti ma non ad una loro classificazione, per non incorrere in omissioni o mancanze che possano, in futuro, essere interpretate dagli Organi di Controllo come assenza di trasparenza. Una mancata classificazione potrebbe pregiudicare l'avvio del rifiuto alla successiva fase di smaltimento / recupero.

Ai fini della classificazione dei rifiuti, sarà necessario fornire:

- Descrizione accurata del ciclo produttivo;
- Elenco delle materie prime utilizzate (se disponibili anche le relative schede di sicurezza).

Le informazioni di cui sopra andranno indicate nel nostro modulo di richiesta di omologa, che trovate nel nostro sito.

In aggiunta, ribadiamo ulteriormente quanto sancito già dalla Legge 116/2014 ossia:

- 1) La responsabilità di caratterizzazione / classificazione del rifiuto è **esclusivamente del produttore / detentore**;
- 2) La caratterizzazione del rifiuto deve avvenire prima del suo allontanamento dal luogo di produzione;
- 3) Quando le sostanze presenti in un rifiuto non sono note o non sono determinate con le modalità di cui sopra, oppure le caratteristiche di pericolo non possono essere determinate, il rifiuto si classifica come pericoloso (**criterio cautelativo**) .

Abbiamo già evidenziato come la normativa impatti principalmente sui cosiddetti “codici a specchio”, anche se non si esclude che tale prassi debba essere adottata per definire anche i rifiuti pericolosi e non pericolosi assoluti, non tanto ai fini della caratterizzazione quanto a quelli per l’identificazione della corretta ed idonea forma di smaltimento.

**Confermiamo che dal 01/06/2015** tutte le analisi di caratterizzazione eseguite prima della suddetta data non potranno essere ritenute valide ai fini della classificazione del rifiuto, salvo la presentazione di una dichiarazione resa dal laboratorio da Voi incaricato sulla base di rapporti di prova esistenti e in corso di validità, provvedendo a riformulare unicamente il giudizio di classificazione sulla base della nuova normativa comunitaria (**Classificazione del rifiuto , conforme a quanto previsto dal Reg. 1357/2014 e dalla Decisione 955/2014**).

**Le nuove analisi, invece, dovranno recare le nuove caratteristiche di pericolo “HP” in sostituzione delle vecchie “H”, a testimonianza che il rifiuto è classificato secondo la nuova normativa e non più sulla vecchia.**

Vi invitiamo fin da ora ad eseguire uno screening sui rifiuti da voi prodotti ed in particolar modo sulla documentazione di riferimento poiché dal 01/06, qualora questa risultasse incompleta o non più in linea con la nuova normativa, non sarà per noi possibile ricevere presso il nostro impianto il rifiuto in questione. In particolar modo sottolineiamo la necessità, nel caso di codici CER “a specchio” e considerando i tempi tecnici necessari, di procedere all’esecuzione di una nuova analisi di classificazione redatta sulla base dei nuovi criteri di cui al Regolamento n. 1357/2014/UE ed alla Decisione 955/2014.

Per quanto concerne i **rifiuti derivanti da attività di micro-raccolta**, nell’impossibilità di sottoporre ciascuna partita ad analisi chimica di classificazione, il produttore potrà, all’occorrenza, usufruire di indicazioni derivanti da analisi rappresentative per tipologia di rifiuto realizzate dalla nostra società anche sulla base di linee guida fornite, eventualmente, da consorzi di filiera

Vi anticipiamo che, nostro malgrado ma considerando le possibili ripercussioni legali che la gestione di un rifiuto non correttamente classificato potrebbe comportare, i nostri uffici saranno estremamente scrupolosi nella valutazione della documentazione di omologa consegnataci.

Per coloro che operano in qualità di **intermediari**, si evidenzia la necessità di farsi tempestivamente parte attiva per trasferire tutte le informazioni utili direttamente ai propri clienti.

Restiamo a Vostra disposizione per qualsiasi necessità o chiarimento e porgiamo cordiali saluti.